



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE
DI TARANTO

SEZIONE 2

SEZIONE

N° 2

REG.GENERALE

N° 1430/2016

UDIENZA DEL

27/03/2017 ore 09:00

N°

910

PRONUNCIATA IL:

27 MAR. 2017

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

06 APR. 2017

Il Segretario

Il Segretario di Sezione
Angelo PAGANO

riunita con l'intervento dei Signori:

<input type="checkbox"/>	MASSAFRA	UMBERTO	Presidente e Relatore
<input type="checkbox"/>	CRISTOFARO	NICOLA	Giudice
<input type="checkbox"/>	GENOVIVA	PIETRO	Giudice
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 1430/2016
depositato il 18/07/2016

- avverso AVVISO DI INTIMAZIONE n° 1062016900014697/000 IRPEF-ALTRO 2002
- avverso AVVISO DI INTIMAZIONE n° 1062016900014697/000 IRPEF-ALTRO 2003
- avverso AVVISO DI INTIMAZIONE n° 1062016900014697/000 IRPEF-ALTRO 2004
- avverso AVVISO DI INTIMAZIONE n° 1062016900014697/000 IRPEF-ALTRO 2005
- avverso AVVISO DI INTIMAZIONE n° 1062016900014697/000 IRPEF-ALTRO 2006
- avverso AVVISO DI INTIMAZIONE n° 1062016900014697/000 IRPEF-ALTRO 2007
- avverso AVVISO DI INTIMAZIONE n° 1062016900014697/000 IRPEF-ALTRO 2009

contro:

AG. ENTRATE DIR. PROVIN. UFF. CONTROLLI-LEGALE TARANTO

- avverso AVVISO DI INTIMAZIONE n° 1062016900014697/000 IRPEF-ALTRO 2002
- avverso AVVISO DI INTIMAZIONE n° 1062016900014697/000 IRPEF-ALTRO 2003
- avverso AVVISO DI INTIMAZIONE n° 1062016900014697/000 IRPEF-ALTRO 2004
- avverso AVVISO DI INTIMAZIONE n° 1062016900014697/000 IRPEF-ALTRO 2005
- avverso AVVISO DI INTIMAZIONE n° 1062016900014697/000 IRPEF-ALTRO 2006
- avverso AVVISO DI INTIMAZIONE n° 1062016900014697/000 IRPEF-ALTRO 2007
- avverso AVVISO DI INTIMAZIONE n° 1062016900014697/000 IRPEF-ALTRO 2009

contro:

AG. RISCOSSIONE TARANTO EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE S.P.A.

difeso da:

BRESCIA GRAZIA
VIA B. LOENE, 1-B 74015 MARTINA FRANCA

proposto dal ricorrente:

[REDACTED]





(segue)

difeso da:
MONTANARO VITO
C.SO UMBERTO I N.150 74123 TARANTO TA

SEZIONE

N° 2

REG.GENERALE

N° 1430/2016

UDIENZA DEL

27/03/2017 ore 09:00

Premesso

Con atto depositato il 18.7.2016 [redacted], tramite il difensore all'uopo nominato, proponeva ricorso avverso l'intimazione di pagamento n. 1062015900014697/000 e delle prodromiche cartelle di pagamento ivi indicate per l'importo complessivo di € 119.790,39, assumendo che gli atti richiamati non erano mai stati notificati e che comunque, avendo presentato denuncia penale nei confronti del suo consulente per gravi inadempienze professionali nei suoi confronti, non erano applicabili a sé stesso le sanzioni indicate ex art. 3 comma 6 D.lgs. 472/1997.

In data 19.9.2016 si costituiva Equitalia Servizi riscossione s.p.a., depositando controdeduzioni con cui chiedeva d'essere autorizzata alla chiamata in causa degli enti impositori e, nel merito, il rigetto del ricorso.

In data 20.7.2016 veniva concessa dal Presidente la sospensione provvisoria ex art. 47 D.lgs. 546/1992.

In data 27.10.2016 questa Commissione accordava la sospensione cautelare dell'esecutività dell'atto impugnato limitatamente ai crediti tributari erariali.

All'udienza del 30.1.2017 veniva autorizzata la chiamata in causa dell'Agenzia delle Entrate di Taranto, incumbente al quale assolveva l'onerala Equitalia s.p.a..

Tutto ciò premesso si

Osserva

Il ricorso è parzialmente fondato, onde va accolto per quanto di ragione.

La resistente Equitalia s.p.a. ha dimostrato, con l'allegazione di copia fotostatica delle relate di notifica (che costituiscono copia di atti pubblici, come tali incontestabilmente parificati ad essi e comunque non oggetto di adeguata contestazione circa la loro autenticità: cfr. art. 2714 c.c., non essendo sufficiente la generica affermazione della loro irrilevanza), personalmente all'interessato o ai suoi congiunti (tra cui la moglie [redacted] in relazione alla notifica della cartella n. 1062005001469076500 specificatamente contestata all'odierna udienza dal ricorrente) o comunque a persona autorizzata, essendo comunque pervenuta all'indirizzo del destinatario (cfr. Cass. Civ. n. 9246/2015 e n. 24235/2015), l'avvenuta rituale notificazione delle cartelle prodromiche.

Deve comunque riconoscersi che, dovendosi ragionevolmente ritenere la riconducibilità del mancato pagamento delle cartelle precipuamente al comportamento fraudolento del professionista denunciato, il ricorrente (che comunque avrebbe dovuto assicurarsi dell'esatto adempimento degli oneri professionali incumbenti sul consulente) non può essere punibile ai sensi dell'art. 6 co. 3 d.lgs. n. 472 del 18.12.1997 e articolo unico L. n. 423 del 1995, nonostante non sia ancora intervenuta una sentenza definitiva di condanna (Cass. civ. Sez. 5 n. 25136 del 30.11.2009 e precedenti conformi), sicchè non sono addebitabili al ricorrente le sanzioni e soprattasse eventualmente contenute nelle cartelle prodromiche.

Le peculiarità della lite ed il grave torto subito dal ricorrente come denunciato alla competente A.G., inducono a dichiarare interamente compensate tra le parti le spese di giudizio.

P.T.M.

La Commissione, in parziale accoglimento del ricorso, esclude le eventuali sanzioni e soprattasse contenute nelle cartelle esattoriali.

Rigetta nel resto.

Spese interamente compensate.

Taranto, 27.3.2017

Il Presidente estensore
(Dr. Umberto Motta)

